

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti  
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti  
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)  
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,  
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,  
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
e-mail: [info@bancadiasti.it](mailto:info@bancadiasti.it) – indirizzo *internet*: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL  
GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL  
29 APRILE 2020**

*La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".*

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**CR Asti**” o la “**Banca**”) per illustrare il primo punto dell’ordine del giorno della Parte Straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione:

**1. Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:**

- **art. 8 (Assemblee): possibilità di convocare l’Assemblea in unica oppure in prima e seconda convocazione;**
- **art. 12 (Consiglio d’Amministrazione): modifica delle modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente e chiarimenti sul meccanismo del voto di lista;**
- **art. 14 (Consiglio d’Amministrazione): attribuzione all’organo amministrativo del potere di deliberare in materia di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;**
- **art. 21 (Collegio Sindacale): introduzione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale.**

La proposta di delibera oggetto della presente Relazione si inserisce nel quadro degli accordi (*infra* descritti) stipulati dalla Banca nell’ambito dell’operazione di razionalizzazione dell’assetto azionario del gruppo facente capo a CR Asti (il “**Gruppo**”) completatasi nel dicembre 2019 con l’esecuzione dell’aumento di capitale nonché nell’ambito di un riesame complessivo dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”) seguito alla stipula di tali accordi.

**1. Contesto di riferimento**

In data 29 novembre 2018 è stato sottoscritto tra Banca CR Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (“**Fondazione CR Biella**”) e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli (“**Fondazione CR Vercelli**”) e, congiuntamente a Fondazione CR Biella, le “**Fondazioni Biella/Vercelli**”) un accordo quadro (“**Accordo Quadro**”) volto a disciplinare, tra l’altro, i termini e le condizioni di un’operazione (l’“**Operazione**”) finalizzata alla razionalizzazione dell’assetto azionario del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (“**Gruppo Bancario CR Asti**”) da realizzarsi attraverso il conferimento (“**Conferimento**”) in Banca CR Asti di tutte le azioni (“**Partecipazioni Biver**”) detenute dalle Fondazioni Biella/Vercelli in Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“**Biverbanca**”), complessivamente pari al 39,58% del capitale sociale, con conseguente emissione da parte di Banca CR Asti in favore delle Fondazioni Biella/Vercelli di complessive n. 10.775.862 azioni Banca CR Asti rivenienti da un apposito aumento di capitale loro riservato (l’“**Aumento di Capitale**”).

L’Accordo Quadro prevede che, anche in considerazione di quanto previsto negli accordi relativi all’Operazione, l’assemblea straordinaria di Banca CR Asti sia chiamata ad approvare anche talune modifiche statutarie prevedendo, tra l’altro, che, in caso di presentazione di più di una lista, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato dalla seconda lista per numero di voti (con un minimo del 10%) (art. 12 dello Statuto sociale) e il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale in modo da consentire alla seconda lista la nomina di 1 sindaco effettivo e di 1 sindaco supplente (art. 21 dello Statuto sociale).

Si propone, inoltre, (i) l’inserimento di una previsione volta a consentire che le fusioni (o scissioni) c.d. “semplificate” possano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, senza ricorrere ad una approvazione assembleare, secondo quanto previsto nel codice civile per le operazioni di fusione e scissione che riguardano partecipazioni totalitarie, o detenute al 90% (artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile) (art. 14 dello Statuto sociale) e (ii) la modifica della previsione disciplinante le modalità di tenuta delle assemblee degli azionisti (art. 8 dello Statuto sociale).

In data 20 marzo 2020, protocollo n. 0401768/20, la Banca d'Italia ha rilasciato l'accertamento di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 385/1993 necessario per dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese delle menzionate modifiche statutarie.

## 2. Le modifiche statutarie

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta. Si precisa che le modifiche in questione, se approvate dall'Assemblea in parte straordinaria, troveranno immediata applicazione con riferimento alle delibere assunte dall'Assemblea convocata in parte ordinaria, fermo restando che l'efficacia di tali delibere sarà subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto <sup>(1)</sup>. Si precisa inoltre che nessuna delle modifiche statutarie proposte comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

\* \* \*

Testo Vigente	Modifiche Proposte
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>ASSEMBLEE</b> <b>ART.8</b></p> <p>6) Per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.8</b></p> <p><i>(variazione del comma 6, restano invariati gli altri commi)</i></p> <p>6) <b>L'assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione. Fermo restando quanto precede,</b> per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> <b>ART. 12</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12</b></p> <p><i>(variazione dei commi 1, 2, 5, 6 e 9, restano invariati gli altri commi)</i></p>

<sup>1</sup> Si richiama in proposito la Massima n. 19 del Consiglio Notarile di Milano (*Efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle modificazioni statutarie*) che dispone quanto segue: "il principio - stabilito nell'art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto."

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma e dovranno essere indicati i Consiglieri designati a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) del numero totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

*omissis*

5) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti.

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto almeno il 30% (trenta per cento) dei voti.

*omissis*

9) Risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società i Consiglieri così designati eletti nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma ~~e dovranno essere indicati i Consiglieri designati a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente.~~ In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) del numero totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in **unica o** prima convocazione.

*omissis*

5) Qualora non siano presentate liste, **ovvero sia presentata una sola lista che non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto ai sensi di quanto previsto al successivo sesto comma,** le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea **a maggioranza relativa dei voti con le maggioranze di legge.**

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto **il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) dei voti delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.**

*omissis*

9) **Qualora sia presentata una sola lista** risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società **rispettivamente i Consiglieri così designati eletti** indicati al primo e al secondo posto **nella** in tale lista **che se, fermo restando quanto previsto al**

precedente sesto comma, la stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Qualora siano presentate due sole liste, risulterà eletto Presidente della società il Consigliere indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella restante lista a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Qualora siano presentate più di due liste, sarà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella lista (diversa da quella di maggioranza) che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società, risulterà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

#### **ART. 14**

3) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE**

#### **ART.21**

#### **ART.14**

*(variazione del comma 3, restano invariati gli altri commi; il comma successivo cambia numerazione)*

3) Oltre alle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

~~34~~ 4) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.21**

*(variazione del comma 1, introduzione dei commi 2,3,4,5,6,7 e 8 e conseguente modifica della numerazione dei restanti*

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; provvede altresì alla nomina di due Sindaci supplenti.

commi)

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

~~L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; provvede altresì alla nomina di due Sindaci supplenti.~~

2) Per la nomina del Collegio Sindacale vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti.

3) Le liste possono essere presentate solo da Soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unica o in prima convocazione.

4) Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

5) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6) Qualora siano presentate due o più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaci da eleggere, uno effettivo e uno supplente, saranno tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati in tale seconda lista. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la

maggioranza relativa dei voti.

7) Risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

8) In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica di Presidente l'altro Sindaco effettivo eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea ovvero, in subordine, il Sindaco supplente subentrato eletto nella medesima.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto e del principio di rappresentanza delle minoranze.

29) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

310) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza.

Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture

e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

**411)** Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, potranno essere eletti solo coloro che – alla data della deliberazione di nomina – risultino iscritti al registro dei revisori legali da almeno 5 (cinque) anni.

**512)** I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

**613)** Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento e accerta la propria adeguatezza - in termini di poteri, funzionamento e composizione - e valuta l' idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni - sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza - secondo principi dettati da appositi Regolamenti approvati dal Collegio Sindacale medesimo.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

**714)** La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*



**delibera**

1. di modificare gli articoli 8, 12, 14 e 21 dello Statuto sociale come segue:

\* \* \*

**ART.8**

**(variazione del comma 6, restano invariati gli altri commi)**

6) L'assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione. Fermo restando quanto precede, per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

**ART. 12**

**(variazione dei commi 1, 2, 5, 6 e 9, restano invariati gli altri commi)**

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) del numero totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione.

[omissis]

5) Qualora non siano presentate liste, ovvero sia presentata una sola lista che non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto ai sensi di quanto previsto al successivo sesto comma, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

[omissis]

9) Qualora sia presentata una sola lista risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società rispettivamente i Consiglieri indicati al primo e al secondo posto in tale lista se, fermo restando quanto previsto al precedente sesto comma, la stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Qualora siano presentate due sole liste, risulterà eletto Presidente della società il Consigliere indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella restante lista a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Qualora siano presentate più di due liste, sarà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella lista (diversa da quella di maggioranza) che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società, risulterà

*eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.*

#### **ART.14**

**(variazione del comma 3, restano invariati gli altri commi; il comma successivo cambia numerazione)**

*3) Oltre alle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.*

*4) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.*

#### **ART.21**

**(variazione del comma 1, introduzione dei commi 2,3,4,5,6,7 e 8 e conseguente modifica della numerazione dei restanti commi)**

*1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.*

*2) Per la nomina del Collegio Sindacale vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti.*

*3) Le liste possono essere presentate solo da Soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unica o in prima convocazione.*

*4) Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.*

*5) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.*

*6) Qualora siano presentate due o più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaci da eleggere, uno effettivo e uno supplente, saranno tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati in tale seconda lista. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.*

*7) Risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.*

*8) In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.*

*Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale*

sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica di Presidente l'altro Sindaco effettivo eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea ovvero, in subordine, il Sindaco supplente subentrato eletto nella medesima.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge e nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto e del principio di rappresentanza delle minoranze.

9) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

10) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza.

Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

11) Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, potranno essere eletti solo coloro che – alla data della deliberazione di nomina – risultino iscritti al registro dei revisori legali da almeno 5 (cinque) anni.

12) I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

13) Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento e accerta la propria adeguatezza - in termini di poteri, funzionamento e composizione - e valuta l'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni - sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza - secondo principi dettati da appositi Regolamenti approvati dal Collegio Sindacale medesimo.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

14) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

\* \* \*

2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso all'amministratore delegato, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività

*opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi autorità di vigilanza.*

\* \* \*

Asti, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Carlo Demartini